

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

– Società Auto Coop Società Cooperativa, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Iglesias (SU), Loc. Sa Stoia, Cap. 09016, Stradario 00295, c.f. 02046720922, PEC: auto.coop@pec.it;

– Pinna Riccardo in proprio e in qualità di rappresentante legale della suddetta società, nato a Iglesias (SU) il 22/01/1957, residente in Iglesias (SU) Regione Martiadas s.n., C.A.P. 09016, C.F. PNNRCR57A22E281Q.

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 26045 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Elisabetta Usai.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 25 ottobre 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio la Società Auto Coop Società Cooperativa, in persona del rappresentante legale pro tempore, e il signor PINNA Riccardo in proprio e in qualità di rappresentante legale della suddetta società, per vederli condannare al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di euro 10.877,23, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che, con segnalazione del 28/11/2017 ai sensi dell'art 129 comma 3 disp. att. c.p.p., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha trasmesso la notizia di un'ipotesi di danno erariale connessa al decreto penale di condanna emesso nell'ambito del procedimento penale n. 7347/17 mod. 21, iscritto a carico del signor PINNA Riccardo, legale rappresentante della società Auto Coop Società Cooperativa (dedita all'attività di riparazione/manutenzione di autoveicoli), per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. conseguente all'indebita percezione a carico dell'INPS di trattamenti straordinari di integrazione salariale (cassa integrazione in deroga) non dovuti, per euro 10.877,23, evidenziando che il citato procedimento penale ha tratto origine dagli accertamenti svolti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL - Sede territoriale di Cagliari-Oristano, i cui esiti sono stati compendati nel rapporto informativo oggetto di allegazione alla notizia

di danno trasmessa alla Procura erariale. Evidenzia che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha comunicato l'intervenuta estinzione del procedimento n. 7347/17 a carico di PINNA Riccardo per prescrizione del reato (sentenza n. 1638 del 27.05.2022).

Riferisce di aver costituito in mora PINNA Riccardo, in proprio e in qualità di rappresentante legale della società Auto Coop Società Cooperativa, per il danno derivante all'INPS dalle condotte illecite dallo stesso poste in essere, con atto notificato a mezzo PEC il 9/11/2022.

Espone, inoltre, che dalla documentazione trasmessa, a seguito di apposito decreto istruttorio, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 4927 del 7/2/2023, è emerso che il signor PINNA Riccardo, nella sua qualità di legale rappresentante della società Auto Coop Società Cooperativa, una volta ottenuta dalla Regione Sardegna la concessione per i propri dipendenti della CIG in deroga, con erogazione diretta del trattamento da parte dell'INPS ai lavoratori, ha posto in essere artifici e raggiri consistiti nell'attestare nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e nel comunicare all'INPS tramite il mod. SR41 le assenze di 5 propri dipendenti relative al periodo giugno 2012-dicembre 2013, al fine di ottenere la corresponsione da parte dell'INPS di trattamenti di integrazione salariale non dovuti, in quanto detti lavoratori, benché formalmente in sospensione lavorativa dovuta al collocamento in CIG in deroga, nel periodo sopraindicato, sono risultati presenti al lavoro, come comprovato dalle commesse di riparazione predisposte dalla stessa società richiedente i benefici in questione, nelle quali risultano indicate, le iniziali dei lavoratori che hanno curato l'accettazione dei veicoli o

eseguito gli interventi di riparazione/manutenzione, la sottoscrizione di tali attestazioni, nonché la data di fatturazione degli interventi.

Afferma che la condotta del signor PINNA ha assicurato alla società Auto Coop Società Cooperativa un indebito risparmio sul costo del lavoro pari ai trattamenti a titolo di CIG in deroga corrisposti ai lavoratori per euro 10.877,23, come risultanti dalla tabella riassuntiva elaborata dall'INL e dagli estratti dei cassette previdenziali dei lavoratori coinvolti nella vicenda, e che la somma sopraindicata costituisce danno ingiusto per l'INPS, riconducibile causalmente alle condotte dolose sopra descritte, del quale devono essere chiamati a rispondere, in solido tra loro, la società Auto Coop Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed in proprio PINNA Riccardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della società.

La Procura afferma che risulta incontestata la sussistenza del c.d. rapporto di servizio funzionale idoneo a radicare la giurisdizione contabile tra la società convenuta e l'Amministrazione danneggiata (INPS), atteso l'inserimento della prima nel procedimento di erogazione della provvidenza per cui è causa, materialmente erogata dall'Istituto previdenziale, previa autorizzazione della Regione Sardegna, nonché nei confronti dell'Amministratore, rappresentante legale della società beneficiaria, legato alla stessa da un rapporto di immedesimazione organica, che ha realizzato di fatto lo sviamento delle provvidenze in questione dalle finalità pubbliche cui erano destinate.

Sostiene che il signor PINNA abbia agito con la consapevolezza della carenza dei necessari presupposti per accedere alla misura in

argomento nei giorni in cui i lavoratori erano attivamente in servizio ed ha intenzionalmente tratto in errore l'Ente erogante attestando la ricorrenza delle condizioni per potere fruire del trattamento di integrazione salariale nella misura di euro 10.877,23 e che di tale danno devono essere chiamati a risponderne, in solido tra loro, la società Auto Coop Società Cooperativa che ha beneficiato delle provvidenze in questione e il signor PINNA Riccardo, in proprio e in qualità di rappresentante legale della predetta società, per avere materialmente posto in essere la condotta dolosa da cui è derivato il danno contestato.

Riferisce che, per i fatti sopra descritti, il signor Riccardo PINNA, in proprio e quale legale rappresentante della Società, invitato a fornire deduzioni con atto ritualmente notificato *ex art. 67 c.g.c.*, non ha depositato deduzioni né richiesto audizione personale ai sensi della normativa richiamata.

L'atto di citazione risulta notificato alla Società Auto Coop Società Cooperativa, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, in data 6 novembre 2023, all'indirizzo PEC auto.coop@pec.it. (con messaggio che risulta essere stato consegnato nella casella di destinazione nella medesima data) e a PINNA Riccardo in proprio e in qualità di rappresentante legale della suddetta società a mani proprie in data 10 novembre 2023. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

La causa è stata discussa all'udienza del 17 ottobre 2024, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha integralmente confermato le conclusioni in atti, chiedendo la condanna di entrambi i convenuti.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

In via pregiudiziale, non essendosi i convenuti costituiti in giudizio, si osserva che l'atto di citazione e l'annesso decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati alla Società Auto Coop Società Cooperativa, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, e a Pinna Riccardo in proprio e in qualità di rappresentante legale della suddetta società.

La ritualità della notificazione implica che debba darsi atto della contumacia dei convenuti senza che sia necessario disporre la rinnovazione della notificazione e la fissazione di una nuova udienza, come previsto dall'art. 93, comma 1, del codice della giustizia contabile per l'ipotesi (non ricorrente nella specie) di vizio che importi la nullità della notificazione della citazione.

2. Del merito della causa.

Venendo al merito della contestazione formulata nei confronti degli odierni convenuti, l'esame compiuto degli atti di causa, considerato anche la mancata costituzione in giudizio e l'assenza di confutazioni circa la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura erariale, consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata, senza che sia necessario riproporre quanto dettagliatamente già indicato in atti.

Merita solo evidenziare che dall'esame di detti atti risulta acclarato che il signor PINNA Riccardo, nella sua qualità di legale rappresentante della società Auto Coop Società Cooperativa, una volta ottenuta dalla

Regione Sardegna la concessione per i propri dipendenti della CIG in deroga, con erogazione diretta del trattamento da parte dell'INPS ai lavoratori, ha posto in essere artifici e raggiri consistiti nell'attestare nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e nel comunicare all'Istituto le assenze di 5 propri dipendenti relative al periodo giugno 2012/dicembre 2013, al fine di ottenere la corresponsione di trattamenti di integrazione salariale non dovuti, in quanto detti lavoratori erano presenti al lavoro, come comprovato dalle commesse di riparazione riportanti le iniziali dei lavoratori, la sottoscrizione delle attestazioni dei lavori effettuati e la data di fatturazione degli interventi.

Risulta accertato, inoltre, che la condotta del signor PINNA ha assicurato alla società Auto Coop Società Cooperativa un indebito risparmio sul costo del lavoro pari ai trattamenti a titolo di CIG in deroga corrisposti ai lavoratori per euro 10.877,23, come risultanti dalla tabella riassuntiva elaborata dall'INL e dagli estratti dei cassette previdenziali dei lavoratori coinvolti nella vicenda.

Il Collegio ritiene, quindi, che gli elementi probatori offerti dalla Procura attestino la piena ricorrenza della contestata ipotesi di illecito erariale.

Per quanto concerne l'elemento psicologico, il comportamento dei convenuti appare connotato da dolo, considerato che il signor PINNA ha volontariamente attestato la ricorrenza delle condizioni per potere fruire del trattamento di integrazione salariale, con dichiarazioni non corrispondenti al vero, agendo con la consapevolezza della carenza dei necessari presupposti per accedere alla misura in argomento nei giorni in

cui i lavoratori erano attivamente in servizio, e traendo intenzionalmente in errore l'Istituto erogante.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto alla Società Auto Coop Società Cooperativa, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, e a Pinna Riccardo in proprio e in qualità di rappresentante legale della suddetta società, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna al risarcimento in favore dell'INPS per il definitivo importo di € 10.877,23.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento dell'ultimo pagamento (dicembre 2013) e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna la Società Auto Coop Società Cooperativa, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, e Pinna Riccardo, in proprio e in qualità di rappresentante legale della suddetta società, a pagare in solido, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente dell'I.N.P.S., la somma di euro 10.877,23,

(diecimilaottocentosettantasette/23 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna altresì i convenuti al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 187,56 (centottantasette/56).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

Lucia d'Ambrosio

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10/12/2024.

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)